



Costituzionalismo.it

Fascicolo 3 | 2025

**Guerra e volontà popolare.
Una breve riflessione sulla
permanenza e sulla funzione
di alcuni principi
del costituzionalismo**

di Paolo Costa

EDITORIALE SCIENTIFICA

GUERRA E VOLONTÀ POPOLARE. UNA BREVE RIFLESSIONE SULLA PERMANENZA E SULLA FUNZIONE DI ALCUNI PRINCIPI DEL COSTITUZIONALISMO

di Paolo Costa

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli Studi di Padova

«È necessario che il popolo combatta per la legge come per le mura della città»

Eraclito, *Frammento 44*

«Tutte le decisioni che impegnano delle vite umane sono prese da coloro che non rischiano niente»

Simone Weil, *Lezioni di filosofia*, 1959

SOMMARIO: 1. PREMESSA; 2. LA GUERRA TRA KRÀTE; 3. LA GUERRA TRA DÈMOI NELLA PROSPETTIVA BELLICISTA: GLI HOMOIOI; 3.1. LA GUERRA TRA DÈMOI NELLA PROSPETTIVA PACIFISTA: LA PACE PERPETUA; 3.2. LA GUERRA TRA DÈMOI NELLA PROSPETTIVA DEMOCRATICA: L'ESERCITO DI POPOLO; 4. LA TORSIONE ELITISTA: IL COSTITUZIONALISMO VISTO *EX PARTE PRINCIPIIS*; 5. GUERRA E VOLONTÀ POPOLARE NELLA COSTITUZIONE. LA STRUTTURA DI FONDO: LA DEMOCRAZIA SENZA REPUBBLICA; 5.1. LA DECISIONE SULLA GUERRA NEGLI SVILUPPI DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE; 5.2. LA DECISIONE RAPPRESENTATIVA: LA PARLAMENTARIZZAZIONE DELLA POLITICA ESTERA; 5.3. LA DECISIONE *MENO-CHE-RAPPRESENTATIVA*: L'INATTUALITÀ DELL'ARTICOLO 78 DELLA COSTITUZIONE; 5.4. L'IMPOSSIBILITÀ, *DE IURE* E *DE FACTO*, DI UNA DECISIONE POPOLARE DIRETTA; 6. ALCUNE CONCLUSIONI.

1. Premessa

È inconsueto che la scienza costituzionalistica ponga in relazione tra loro la guerra e la volontà popolare¹. Accade solo indirettamente,

¹ Si segnala G. BATTAGLINI, L. CARLASSARE (a cura di), *Il controllo democratico sugli impegni internazionali*, Padova 1997. La questione è posta in tutta la sua serietà da Lorenza Carlassare: «Il controllo democratico degli impegni internazionali, in par-

trattando degli organi titolati a dichiarare le ostilità. Eppure la guerra è la più drammatica crisi (*crisis*) che possa interessare una comunità politica, dacché ne pone in discussione la stessa esistenza; è dunque l'evenienza che più di ogni altra esige una decisione (*χοίσις*) che la coinvolga. L'interesse esistenziale della comunità politica rischia di essere marginalizzato se – come accade – la decisione sulla guerra viene collocata nell'ambito della forma di governo e non in quello della forma di Stato. È nell'ambito della forma di Stato, ossia nell'ambito dei principi giuridici che regolano il rapporto tra governanti e governati, che la decisione può essere fatta risalire fino alla fonte prima della legittimazione e fino al più diretto interessato dalla guerra stessa, il *demos*. Collocando la decisione nell'ambito della forma di governo, ossia nell'ambito dei principi giuridici che regolano il rapporto tra organi dello Stato, si genera invece uno scollamento tra governanti e governati, tra Stato-apparato e Stato-comunità. L'esito è infallibilmente elitista: chi decide sulla guerra non coincide con chi dovrà poi combatterla o comunque subirne le maggiori conseguenze.

Si tratta di un esito stridente non tanto e non solo con il principio democratico (lo si potrebbe banalmente dire per l'intero dispositivo della democrazia rappresentativa), ma distorsivo della *χοίσις* stessa. Una decisione riguardante l'interesse esistenziale di tutti che venga assunta dai pochi e dai meno interessanti dalle conseguenze immediate della decisione stessa potrà essere bensì *legale nella forma*, ma difficilmente sarà anche *opportuna nella sostanza*.

ticolare di quelli a carattere militare», ha osservato l'autrice, «è un problema grave non solo per le fondamentali questioni politiche e giuridiche che traversa, ma per la sua portata effettiva sulla vita stessa dei cittadini che direttamente coinvolge ed anzi, troppo spesso, sconvolge. Nessun'altra decisione assunta dallo Stato è in grado di incidere tanto profondamente e dolorosamente sull'esistenza stessa delle persone, sugli affetti, sulle famiglie, oltre che sui loro beni e interessi [...] Lo Stato assume gli impegni. Ma, chi è lo Stato? In una repubblica democratica, per definizione, il popolo governa. Cosa ciò esattamente significhi forse non è sempre chiarissimo e sono comunque varie le forme del suo governare, del partecipare alle decisioni o controllarle. In qualche modo, tuttavia, direttamente o indirettamente, con gli strumenti della democrazia diretta o con quelli della democrazia rappresentativa, decidendo o controllando, il “sovran” dovrebbe essere presente. Lo è davvero?» (p. VII).

2. La guerra tra *kràte*

È celeberrima e icastica la massima di Carl von Clausewitz secondo la quale la guerra sarebbe la prosecuzione della politica con altri mezzi. È una massima caratterizzata da un significativo rigore giuridico-concettuale. La «guerra», intesa quale *terminus technicus* internazionalistico, può in effetti essere definita come il complesso delle azioni poste in essere da uno Stato per imporre, attraverso l'uso della forza collettiva, la propria volontà politica ad un altro Stato².

Così inteso, il concetto di guerra tradisce una matrice propriamente moderna. Esso sottende e presuppone l'avvento dello Stato sovrano: la guerra non sarebbe che una manifestazione della volontà di potenza di quest'ultimo. Del resto, il crisma della modernità politica è esattamente l'esaurimento del “politico” nella forma (per quanto diacronicamente transeunte) dello Stato. Sicché, se la politica si esaurisce nelle sue determinazioni statali e statizzate, anche la guerra – che ne sarebbe il proseguimento – non può che esaurirsi in decisioni e azioni statali e statizzate, con le limitate eccezioni contemplate dal diritto internazionale³.

È in tale prospettiva che si coglie il rigore della massima di von Clausewitz: la monolitica volontà dello Stato, detentore del monopolio della violenza legittima, che si trasmette al monolitico esercito regolare, subentrato ad ogni forma di milizia di popolo o di ventura. La statizzazione della guerra, in questo modo, è completa: essa è l'*ultima ratio regum* e non già l'*ultima ratio populi*. È per tale ragione che Carl Schmitt ha potuto descrivere la guerra moderna (quella propria dell'ordine internazionale vestfaliano) come una «guerra tra Stati europei chiaramente delimitati sul piano territoriale, ovvero un confronto tra entità spaziali raffigurate come *personae publicae*»⁴.

La guerra, in breve, è tra i *kràte* che la decidono; i *dèmoi* si limitano a subirne le conseguenze. Gli organi politici dello Stato la dichiarano

² Cfr. C. von CLAUSEWITZ, *Vom Kriege*, Berlino 1932, libro I, cap. I, § 2.

³ Il diritto internazionale riconosce anche a soggetti che non sono formalmente parte delle forze armate di uno Stato in conflitto lo *status* di combattenti legittimi, e dunque la condizione di soggetti che legittimamente esercitano l'attività militare (come nel caso delle milizie volontarie o dei corpi di resistenza organizzati). Sullo sviluppo della nozione di combattente legittimo, N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Torino 2011, pp. 169 e ss.

⁴ C. SCHMITT, *Il nomos della terra*, Milano 1991, pp. 164 e ss.

e gli eserciti regolari la combattono. Alla relativa decisione, i popoli prendono parte solo indirettamente in quanto auspicabilmente rappresentati negli organi politici (ma è un auspicio vieppiù smentito dalla sostanziale inconsistenza del rapporto di rappresentanza da tempo evidenziata dalla molta letteratura sul fenomeno della post-democrazia); hanno invece una parte diretta nella conduzione delle ostilità quali membri degli eserciti regolari e soprattutto quali popolazioni sottoposte alle conseguenze dei conflitti.

Tale asimmetria di diritti politici tra *kràte* e *dèmoi* in ordine alla decisione sulla guerra stride con il principio – storicamente radicato e risalente ad autori fondamentali per il costituzionalismo – che esige invece la coincidenza tra chi decide la guerra e chi la combatte. I diritti politici del popolo debbono essere massimi laddove sia in discussione finanche la sua esistenza. Il principio racchiuso nell'antico brocardo *quod omnes tangit ab omnibus approbari debet* non può patire qui derubricazioni né – peggio – divenire esso stesso l'eccezione⁵.

È un principio che non accusa il punto di vista pre-giuridico di chi lo osserva: lo si ritrova tanto nella prospettiva bellicista, quanto in quella pacifista, quanto – ovviamente – in quella democratica. Di ciò si darà conto nei paragrafi seguenti, attraverso un rapido ritorno ad esperienze giuridiche e ad autori emblematici che, pur (*rectius*: proprio) nella differenza di prospettive di cui si è detto, ne riaffermano la validità.

L'unica eccezione al principio della necessaria coincidenza tra chi decide la guerra e chi la combatte è rappresentata dall'elitismo, il quale è tuttavia una concezione che, se espressamente formulata e professata, non può aspirare a fare ingresso nel novero delle matrici ideali del costituzionalismo. Quando agisce sulle costituzioni, lo fa in modo intrusivo e carsico, se non francamente abusivo (ad esempio autolegittimandosi, secondo un modulo ricorsivo e collaudato, attraverso le logiche dello stato d'eccezione).

⁵ Il brocardo *quod omnes tangit ab omnibus approbari debet* è qui riferito in modo generico al principio democratico. Il suo significato è ovviamente storicamente e filosoficamente più denso. In questa sede non vi è modo di soffermarvisi: si rinvia a G. Duso, *Reinventare la democrazia. Dal popolo sovrano all'agire politico dei cittadini*, Milano 2022, pp. 89 e ss.

3. La guerra tra *dèmoi* nella prospettiva bellicista: gli *homoioi*

Nella storia antica – assai lontana dalle ideologie e dalle dottrine pacifiste – si ritrova il più emblematico modello storico e al contempo ideale di coincidenza tra chi decide la guerra e chi la combatte. Si tratta di Sparta, la città guerriera, che l'*agogé* rendeva più simile ad un campo d'addestramento militare che ad una *polis*.

Secondo le fonti, Licurgo, il leggendario latore della costituzione spartana, istituì una prototipica forma di governo misto, in cui il potere veniva diviso tra due re, il consiglio degli anziani (*gerousia*), l'assemblea popolare (*apella*) e gli efori. Lo *ratio* di tale forma politica emerge con chiarezza dalle pagine di Plutarco: ogni *rhetra* nasceva dalla necessità di moderare la *hybris* di chi deteneva il potere, costringendolo a trovare (come suggerisce lo stesso termine *rhetra*, che, prima di assumere il significato di «legge» o «decreto», aveva quello di «convenzione» o «patto»⁶) l'accordo con le altre parti della *polis*⁷.

Sparta, è noto, aveva un'organizzazione più oligarchica che democratica. Il godimento dei diritti politici era pieno per i soli spartiani, i membri del ceto guerriero di origine dorica; perieci e iloti ne erano in diverso grado esclusi. Solo gli spartiani erano gli «uguali», solo per essi valeva l'appellativo di *homoioi*. Al compimento dei trent'anni, diventavano membri dell'*apella*; al compimento dei sessanta, potevano essere scelti quali membri della *gerousia*⁸.

Come ogni decisione riguardante la *polis*, anche la decisione sulla guerra era riservata agli spartiani: in particolare, era rimessa all'*apella*. Il funzionamento delle istituzioni di Sparta ci dice che non si trattava di una deliberazione ma di una nuda decisione non preceduta da dibattito. L'*apella* poteva solo approvare o rigettare le proposte della *gerousia* (peraltro composta anch'essa da spartiani). Insomma, al di là delle evidenti torsioni oligarchiche⁹ (non aliene neppure alle altre *poleis*), la decisione rimaneva appannaggio degli *homoioi*, gli «uomini atti a portare le armi» riuniti nell'*apella*¹⁰. Non vi era spazio invece per torsioni

⁶ A. JELLAMO, *Il cammino di Dike: l'idea di giustizia da Omero a Eschilo*, Roma 2005, p. 64.

⁷ PLUTARCO, *Vite parallele*, Licurgo, V-VII.

⁸ A. BAYLISS, *Gli spartani*, Bologna 2024, pp. 42 e ss.

⁹ Sul punto, E. CICCOTTI, *La costituzione cosiddetta di Licurgo. Saggio critico sull'evoluzione del diritto a Sparta*, Roma 1967, pp. 46 e 47.

¹⁰ E. CICCOTTI, *op. cit.*, p. 45.

tiranniche, dacché i re non avevano il potere di decidere la guerra ma solo il compito di condurre l'esercito «dove la città lo inviasse»¹¹.

Questo sommario *excursus* conferma il principio della coincidenza tra chi decide la guerra e chi la combatte. È una conferma del tutto scevra da precomprensioni pacifiste. Si lega all'idea di virtù propria degli antichi (*l'aretè*), molto distante dal moderno concetto di dignità¹². La virtù andava conquistata dimostrando il proprio valore nella sfera pubblica: solo questo dava pieno diritto di cittadinanza. Per gli spartani, la virtù era anzitutto quella militare, e pertanto solo gli *homoioi* godevano di piena cittadinanza politica. La *κρίσις*, in questo modo, era rimessa – almeno in linea di principio – a coloro che poi ne avrebbero assunto gli oneri in prima persona.

3.1. La guerra tra dèmoi nella prospettiva pacifista: la pace perpetua

Il pacifismo quale visione politica del mondo è un prodotto della modernità. Salve poche eccezioni, non è dato riscontrare nulla di simile nell'antichità o nel corso del medioevo cristiano (se non forse in alcuni tratti delle concezioni millenariste e utopiche).

La riflessione fondamentale e di sostanziale rilevanza costituzionalistica è sviluppata da Immanuel Kant nel saggio *Per la pace perpetua* del 1795.

Tra i noti principi formulati da Kant per il conseguimento della pace vi è proprio la necessità della coincidenza tra chi decide la guerra e chi la combatte. La realizzazione di questo principio passa per la forma di governo. Per assicurare la pace, ogni Stato dovrebbe essere una *repubblica*. Ciò poiché in regime repubblicano sono i cittadini a decidere sulla guerra, ossia i soggetti che la combatteranno e che comunque ne subiranno le più gravi conseguenze; essi pertanto «rifletteranno a lungo prima di iniziare un così cattivo gioco». Se la decisione sulla guerra è rimessa ad un sovrano che «nulla ha da rimettere a causa della guerra», quest'ultima diviene invece «la cosa più facile del mondo». Per Kant, in altri termini, la pace può realizzarsi solo se la decisione sulla guerra sia rimessa ai *dèmoi*; laddove sia rimessa ai *kràte*, la pace sarà irrealizzabile¹³.

¹¹ SENOFONTE, *La costituzione degli spartani*, cap. XV; CICCOTTI, *op. cit.* p. 41.

¹² Su tale sviluppo, U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, 2009.

¹³ «Ora, la costituzione repubblicana [...] presenta anche la prospettiva del fine

A Sparta la decisione per la pace o per la guerra doveva essere assunta dagli *homoioi*; per Kant, la decisione non può che essere per la pace se assunta dal popolo di uguali.

3.2. La guerra tra dèmoi nella prospettiva democratica: l'esercito di popolo

Per il più radicale dei pensatori democratici, Jean-Jacques Rousseau, ogni decisione politica deve passare per una deliberazione popolare; e la difesa della patria deve essere a sua volta un fatto di popolo.

Entrambi i principi si ritrovano espressamente formulati negli scritti del filosofo ginevrino, e anche in questo caso insistono sulla forma di governo. Nel pensiero dei Rousseau (influenzato non poco, peraltro, dal mito di Sparta¹⁴), democrazia diretta ed esercito popolare sono le due facce della medesima idea di democrazia.

L'idea rousseauiana di democrazia diretta è troppo nota e non è necessario rammentarla in questa sede.

Quanto all'esercito, per Rousseau quello ideale deve essere un esercito di popolo, ossia un esercito di uomini liberi che assolve direttamente e personalmente al proprio dovere di difesa della patria¹⁵.

desiderato, cioè della pace perpetua: se (come in questa costituzione non può non accadere) è richiesto l'assenso dei cittadini per decidere se la guerra debba o non debba essere fatta, nulla di più naturale pensare che, dovendo far ricadere sopra di sé tutte le calamità della guerra (cioè combattere personalmente, pagarne del proprio le spese, riparare a forza di stenti le rovine che la guerra lascia dietro di sé e da ultimo, per colmo dei mali, assumersi ancora un carico di debiti, che per sempre nuove guerre renderà dura la pace stessa e non potrà mai estinguersi), essi rifletteranno a lungo prima di iniziare un così cattivo gioco. In una costituzione invece, in cui il suddito non è cittadino e che pertanto non è repubblicana, la guerra diventa la cosa più facile del mondo, perché il sovrano non è membro dello Stato, ma ne è il proprietario, e nulla ha da rimettere a causa della guerra dei suoi banchetti, delle sue cacce, delle sue case da diporto, delle sue feste di corte ecc., e può quindi dichiarare la guerra come una specie di partita di piacere, per cause insignificanti, lasciando, per salvare le apparenze, al corpo diplomatico, pronto a ciò in ogni tempo, il compito di giustificarla» (I. KANT, *Per la pace perpetua. Progetto filosofico*, in ID., *Scritti politici*, Torino 2010, pp. 293, 294).

¹⁴ Sul punto, C. BORGHERO, *Sparta tra storia e utopia. Il significato e la funzione del mito di Sparta nel pensiero di Jean-Jacques Rousseau*, in G. SOLINAS (a cura di), *Saggi sull'Illuminismo*, Cagliari 1973.

¹⁵ «Pourquoi donc, au lieu des troupes réglées, cent fois plus onéreuses qu'utiles à tout peuple qui n'a pas l'esprit de conquêtes, n'établirait-on pas en Pologne une véritable milice, exactement comme elle est établie en Suisse, où tout habitant est soldat,

È un'applicazione del principio più generale che Rousseau esplica in un noto passo de *Il contratto sociale*: «In uno Stato veramente libero i cittadini fanno tutto con le loro mani e nulla con il denaro: anziché pagare per esimersi dai loro doveri, pagherebbero per adempierli di persona»¹⁶. Rousseau addita espressamente il modello di esercito proprio della Svizzera, in cui l'intero popolo è stabilmente interessato dall'addestramento militare¹⁷.

La decisione, per la guerra o per la pace, è legittima solo se assunta dal popolo di uguali che la combatterà in prima persona¹⁸.

4. La torsione elitista: il costituzionalismo visto *ex parte principiis*

In tutte e tre le prospettive sopra riferite, il principio fondamentale è dunque sempre il medesimo, e può essere fatto risalire fino al principio, ancora più generale, *quod omnes tangit ab omnibus approbari debet*.

Ora, ogni torsione elitista dei principi del costituzionalismo comporta in ultima analisi un disassamento tra coloro che sono toccati dal-

mais seulement quand il faut l'être?», *Considérations sur le gouvernement de Pologne*, Londres 1782, cap. XII.

¹⁶ Per esteso, si legge al Libro III, capitolo 15 (“Dei deputati o rappresentanti”): «La parola *finanza* è una parola da schiavi; è sconosciuta in uno Stato libero. In uno Stato veramente libero i cittadini fanno tutto con le loro mani e nulla col denaro: anziché pagare per esimersi dai loro doveri, pagherebbero per adempierli di persona. Io sono molto lontano dalle idee correnti: credo le *corvées* meno contrarie alla libertà che non le tasse», *Contratto sociale*, Roma-Bari 1997, p. 137.

¹⁷ «En Suisse, tout particulier qui se marie est obligé d'être fourni d'un uniforme, qui devient son habit de fête, d'un fusil de calibre, & de tout l'équipage d'un fantassin; & il est inscrit dans la compagnie de son quartier. Durant l'été, les dimanches & les jours de fêtes, on exerce ces milices selon l'ordre de leurs rôles, d'abord par petites escouades, ensuite par compagnies, puis par régiments; jusqu'à ce que, leur tour étant venu, ils se rassemblent en campagne, & forment successivement de petits camps, dans lesquels on les exerce à toutes les manœuvres qui conviennent à l'infanterie. Tant qu'ils ne sortent pas du lieu de leur demeure, peu ou point détournés de leurs travaux, ils n'ont aucune paye; mais sitôt qu'ils marchent en campagne, ils ont le pain de munition & sont à la solde de l'État; & il n'est permis à personne d'envoyer un autre homme à sa place, afin que chacun soit exercé lui-même & que tous fassent le service», *Considérations sur le gouvernement de Pologne*, cit., cap. XII.

¹⁸ Il problema è stato attualizzato anche con riguardo all'ordinamento vigente, in occasione della riforma della leva militare (v. F. PIZZOLATO, *Servizio militare professionale e Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4/2002).

le decisioni politiche e coloro che le adottano. Tali torsioni si fanno visibili in approcci, tutt’altro che inconsueti, che guardano alle costituzioni quasi esclusivamente *ex parte principiis*, che fanno della loro interpretazione e della loro applicazione più uno strumento di legittimazione del potere che uno strumento di limitazione del medesimo. Ne è segno evidente la circostanza che il dispositivo della rappresentanza sia assurto a regola quasi esclusiva di legittimazione del decisore politico; e che tale esclusività trovi puntuale difesa innanzi alla pervasività della democrazia diretta (sino a giungere, talora, a vere e proprie chiusure demofobiche¹⁹).

Simili torsioni si fanno assai visibili, e ancor più preoccupanti, laddove si debba deliberare sulla guerra, e dunque sull’evenienza esistenzialmente più decisiva per una comunità politica.

5. Guerra e volontà popolare nella Costituzione. La struttura di fondo: la democrazia senza repubblica

È noto che l’Italia, più che una repubblica nel senso originario del modello, è una democrazia che ha eletto quale epicentro del proprio funzionamento politico il sistema partitico. Ho avuto occasione in un altro scritto di parlare di una «democrazia senza repubblica»²⁰.

Non si tratta di un’anomalia italiana ma di una caratteristica quasi fisiologica per le costituzioni del «secolo breve». Esse nascono all’esito di un processo storico, iniziato nel secolo precedente, che potrebbe essere definito come la ricapitolazione della repubblica nella filogenesi della democrazia. L’ideale repubblicano di origine romano-antica, dopo un attraversamento carsico dell’epoca medievale, diviene, proprio richiamandosi all’esperienza romana, quasi un mito fondante del costituzionalismo moderno: nel torno tra il XVIII e il XIX secolo, costituzionalismo e repubblicanesimo sfiorano la sinonimia. Si tratta di una sovrapposizione ideale e concettuale che tuttavia non durerà a lungo.

I conflitti politici radicali che si registrano a cavallo fra il XIX e il XX secolo (quelli che condurranno alla nascita dello Stato sociale) so-

¹⁹ Rinvio in proposito a P. COSTA, *Itio in partes. Contropoteri repubblicani e sistema costituzionale*, Milano 2024, pp. 55 e ss.

²⁰ Ivi, p. 29 e ss.

stanziano istanze di democratizzazione di ordinamenti che già si conformavano più o meno espressamente agli ideali repubblicani.

Tali rivendicazioni (in particolare l'ampiamento dei diritti politici e la costituzionalizzazione dei diritti sociali) verranno recepite nelle costituzioni dello Stato sociale novecentesco. Si tratterà di una recezione dialettica: i principi libertari non verranno del tutto travolti dal principio democratico ma, piuttosto, assorbiti in esso (sono noti i dibattiti intorno al rapporto a tratti problematico fra Stato liberale di diritto e Stato sociale).

In questo modo, l'ideale repubblicano diveniva, più o meno intenzionalmente, un capitolo dell'ideale democratico.

Con riguardo alla Costituzione vigente, si ritrova una conferma di ciò nel prevalente orientamento esegetico dell'art. 1, per il quale appare «persino ridondante» la locuzione «repubblica democratica», poiché «l'aggettivazione rafforza componenti che taluno considera già implicate nella definizione del sostantivo, e comunque si sottrae anch'essa ad una definizione abbastanza precisa da consentire di impiegarla come sicura scriminante della classificazione dei vari tipi di "repubblica"»²¹. Date tali premesse, è conseguente l'opinione di chi ritiene che, «nel pensiero del costituente», repubblica e democrazia stiano «in rapporto d'iterazione e di reciprocità», sicché si possa parlare indifferentemente di «repubblica democratica» o di «democrazia repubblicana»²².

E in effetti, in Assemblea costituente fu la democrazia, non la repubblica, il collante politico tra le diverse forze partitiche e la materia indisponibile intorno alla quale tentare il raggiungimento di un nuovo *foedus* costituente²³. Il repubblicanesimo non vi ebbe praticamente

²¹ R. BIN, Commento all'articolo 1, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova 1990, pp. 5 e 6.

²² G. FERRARI, *Elezioni (teoria generale)*, in *Encyclopedie del diritto*, 1965, *ad vocem*, p. 610.

²³ «È in questa assunzione di responsabilità collettiva che vanno individuate le ragioni del successo costituzionale. Un merito che spetta in parti uguali a tutti i leader politici, la maggior parte dei quali già alla guida dei loro partiti nel primo dopoguerra. A vincere esitazioni e tentazioni a prevalere gli uni sugli altri contribuisce la lezione delle divisioni passate che avevano portato alla morte dello Stato liberale e poi ai vent'anni di dittatura fascista che per molti antifascisti aveva significato carcere, confino ed esilio, per altri un'attività clandestina più o meno mascherata, ma sempre vissuta nel timore di una denuncia. Persino chi si era ritirato a vita privata aveva sentito l'insopportabile peso del silenzio imposto, della perdita della libertà e dei diritti. Evitare ogni possibile ritorno alla dittatura era la linea guida dei costituenti, anche dei

parte²⁴. I lavori dell'Assemblea costituente intorno alla forma di governo si soffermarono, più che sulla forma repubblicana, sull'opzione tra democrazia di indirizzo e democrazia di investitura (delineata in via preliminare dalla relazione generale esposta da Costantino Mortati nella seduta pomeridiana del 3 settembre 1946) e sull'opzione tra sistema presidenziale e sistema parlamentare.

Ciò non è rassicurante dal punto di vista della partecipazione popolare, soprattutto al fine di dare effettività istituzionale al conflitto politico.

La democrazia è la forma di Stato in cui il *demos* è soggetto legittimante del *kratos*. La repubblica è la cosa pubblica, e *publicum*, secondo il suo etimo, è ciò che appartiene a tutto il popolo (*populicus*). Una democrazia senza repubblica rischia di ridurre il popolo quasi ad «organo dello Stato», chiamato, in veste di corpo elettorale, alla sola funzione di investitura del *kratos*²⁵.

In questo contesto, il conflitto politico viene pensato all'interno di singole istituzioni. Il parlamento, per la sua natura rappresentativa, è la prima istituzione in cui esso dovrebbe essere veicolato.

Ma il conflitto esibito dalla prassi parlamentare è lo specchio della conflittualità interna al sistema partitico. È una conflittualità che nella storia della repubblica appare debole. Si tratta di un dato politico noto: ad eccezione di talune *conventiones ad excludendum*, il sistema partitico ha esibito ed esibisce, per lo più, una prassi assai più consociativa che conflittuale. Un parlamento senza un reale conflitto interno rischia di divenire un decisore motorizzato, dominato da una *élite* governante che, attraverso la discutibile funzione di indirizzo politico (funzione

partiti della sinistra marxista, ben consapevoli di avere di fronte non l'alternativa tra un assetto democratico o rivoluzionario, ma quella tra democrazia o reazione. Perché nei fatti era proprio la democrazia la vera rivoluzione nell'Italia del 1945, come sosteneva De Gasperi. Alla base dell'accordo stava la convinzione condivisa di quanto fosse indispensabile superare il vecchio assetto dello Stato liberale, i cui limiti erano già manifesti nel primo dopoguerra quando il tentativo di allargarne le basi di massa, di procedere cioè sul terreno della democrazia, aveva scatenato la "controrivoluzione" fascista» (S. COLARIZI, *Alle origini della repubblica. Il dibattito costituente*, in *Il Politico*, n. 3/2017, pp. 32 e 33).

²⁴ Se non, indirettamente ed implicitamente, attraverso la sfuggente idea dell'«altro risorgimento» (C. DE FIORES, *La nazione repubblicana tra cultura costituente e sistema dei partiti*, in *Democrazia e diritto*, n. 4/2016, in particolare pp. 79 e ss.).

²⁵ Cfr. G. JELLINEK, *Sistema dei diritti pubblici subiettivi*, Milano-Roma-Napoli 1912, p. 154.

che taglia trasversalmente tutti i poteri), dà vita a quel che Giovanni Bognetti chiamava «potere governante»²⁶. Queste ed altre prassi non esattamente fisiologiche possono essere giudicate – con le parole di Umberto Vincenti – «deviazioni che hanno determinato la cifra del nostro sistema politico-costituzionale, e istituzionale in genere, alimentando la torsione elitista, corporativa, talora miseramente “gruppettara”, a cui abbiamo assistito e assistiamo in Italia»²⁷.

Ora, come si è detto sopra, ogni torsione elitista dei principi costituzionali comporta una violazione del generalissimo principio *quod omnes tangit ab omnibus approbari debet*, e determina per conseguenza un disassamento tra coloro che sono toccati dalla decisione e coloro che l’adottano.

Ciò accade anche – se non soprattutto – per la decisione sulla guerra.

5.1. La decisione sulla guerra negli sviluppi dell’ordinamento costituzionale

Nell’ordinamento costituzionale vigente, la decisione sulla guerra è allocata, pur con diversità di funzioni, in capo agli organi di indirizzo politico e agli organi di garanzia. Si registra invece l’assenza di un qualunque ruolo della partecipazione popolare diretta.

In assemblea costituente, tale chiusura rappresentativa non fu avvertita come un problema. Fece eccezione la sola voce di Corrado Terranova, il quale, nel corso del dibattito sulla «mobilitazione totale», propose di assumere la relativa decisione solo previa consultazione delle assemblee regionali, affinché non si verificasse una distonia «fra la nazione e coloro stessi che ne sono i depositari della volontà e della sovranità»²⁸. Rimase tuttavia una voce isolata.

È anche per questa impostazione d’origine che gli sviluppi ordinamentali hanno condotto a due tipi di decisioni sulla guerra: la decisione *rappresentativa* e la decisione *meno-che-rappresentativa*; è invece impossibile – *de iure* e *de facto* – una decisione popolare diretta.

²⁶ G. BOGNETTI, *La divisione dei poteri. Saggio di diritto comparato*, Milano 2011, p. 137.

²⁷ U. VINCENTI, *Modello repubblicano e Costituzione italiana*, in *La Fionda*, n. 2/2023, p. 71.

²⁸ V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO (a cura di), *La Costituzione della Repubblica italiana. Illustrata con i lavori preparatori e corredata da note e riferimenti*, Milano 1987, p. 223.

5.2. La decisione rappresentativa: la parlamentarizzazione della politica estera

In ragione del passaggio dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana, la natura rappresentativa della decisione sulla guerra non sarebbe dovuta essere in alcun modo controversa.

L'ordinamento statutario era notoriamente duale: in esso concorrevano (e talora si contrapponevano) il principio monarchico e il principio democratico, incarnati rispettivamente dal re e dal parlamento. La transizione alla repubblica democratica, in cui ogni potere è espressione diretta o indiretta della volontà popolare, ha determinato il carattere monista del sistema. Di qui, la centralità del parlamento, accentuata dalla scelta della forma di governo parlamentare. L'opzione costituentente pertanto si è naturalmente orientata all'intestazione della decisione sulla guerra in capo a quest'ultimo (laddove l'articolo 5 dello Statuto assegnava la relativa competenza al Re), quale espressione della più generale parlamentarizzazione della politica estera²⁹. L'opzione è stata formalizzata nel testo dell'articolo 78 della Costituzione.

Ma già nel corso del dibattito costituente emersero dubbi in proposito. In particolare, si richiamava la distinzione tra guerra e stato di guerra: la prima giudicata una previa condizione di fatto; la seconda giudicata una qualificazione giuridica *ex post factum*. Emergeva per conseguenza la non secondaria (e non infondata) persuasione della desuetudine della formale deliberazione dello stato di guerra, dacché non correva più i tempi in cui

le guerre si dichiaravano mandando gli araldi e ricevendo gli araldi dell'avversario o lasciando all'avversario l'onore di tirare per primo [...] la guerra, quando scoppia, scoppia per la volontà deliberata di uno Stato aggressore che predispone i mezzi aerei, le bombe atomiche, i razzi volanti, gli apparecchi radiocomandati più adatti per raggiungere nel tempo più rapido possibile il risultato definitivo³⁰.

Di qui una sorta di perdurante precomprensione che, pur nel con-

²⁹ V., A. MATTIONI, *Obblighi internazionali e ruolo del Parlamento*, in G. BRISCHETTI (a cura di), *Gli atti di diritto interno necessari allo svolgimento delle relazioni internazionali*, Milano 1988, p. 35.

³⁰ Così l'on. E. CORBINO (*La Costituzione della Repubblica italiana. Illustrata con i lavori preparatori e corredata da note e riferimenti*, cit., pp. 224, 225).

testo della mutata forma di Stato, continuava a propendere per un significativo ruolo decisorio dell'esecutivo.

Tale precomprensione ha in effetti portato l'ordinamento, per via interpretativa e per via attuativa, ad assegnare al governo un crescente ruolo decisionale in ordine alla guerra. La decisione parlamentare, e dunque rappresentativa, si è fatta gradualmente una decisione viepiù governativa, e dunque *meno-che-rappresentativa*, con conseguente marginalizzazione del parlamento e della stessa procedura prevista dall'articolo 78 della Costituzione.

5.3. La decisione meno-che-rappresentativa: l'inattualità dell'articolo 78 della Costituzione

L'articolo 78 della Costituzione è una disposizione che ha avuto in sorte il destino dell'inattualità. Sarebbe improprio parlare di inattuazione, dacché tale ultimo fenomeno implica comunque un qualche grado di almeno potenziale effettività. La disposizione in questione, in realtà, è stata semplicemente ignorata: dalla sua entrata in vigore, essa non ha mai trovato applicazione. Non sarebbe improprio parlare di un caso di mutamento costituzionale³¹.

Il fattore che ha determinato la definitiva inattualità dell'articolo 78 è stata l'introduzione nell'ordinamento interno della distinzione tra guerre e «missioni internazionali». Partendo dalla legge n. 25 del 1997 e giungendo all'attuale legge n. 145 del 2016, la legislazione ordinaria, poggiando su nuove nozioni proprie del diritto internazionale (sviluppate a partire da interpretazioni che si richiamano all'articolo 42 della Carta delle Nazioni Unite³²), ha definito le seconde come

missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di diritto dell'Unione europea, nonché a missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari³³.

³¹ Concetto oggetto di una recente riattualizzazione dottrinale (cfr. A. MANGIA, *Mutamento costituzionale e dogmatica giuridica*, in *Lo Stato*, n. 19/2022).

³² M. CAVINO, M. MALVICINI, *Le guerre dell'Italia repubblicana*, Bologna 2023, pp. 113 e ss.

³³ Art. 1, l. n. 145/2016.

Di qui, una procedura deliberativa diversa ed ulteriore rispetto a quella prevista dall'articolo 78 della Costituzione; e in ragione della quale le missioni internazionali possono ora definirsi «guerre per le quali non è richiesta la dichiarazione dello stato di guerra»³⁴.

Per esse, la legislazione vigente prevede una procedura decisionale in cui il parlamento esercita un potere di autorizzazione della missione deliberata dal governo (si è in presenza dunque di un'iniziativa governativa vincolata). Più in particolare, l'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 stabilisce che la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sia deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica e convocazione, eventuale, del Consiglio supremo di difesa. La deliberazione governativa deve poi essere trasmessa alle Camere, le quali autorizzano o meno la missione adottando, nel primo caso, eventuali atti di indirizzo.

La decisione sulla missione viene in questo modo a collocarsi nella logica propria dell'indirizzo politico, e dunque in una logica molto prossima alla co-decisionalità; l'iniziativa vincolata del governo sbilancia poi ulteriormente l'epicentro della decisione in favore di quest'ultimo, con il solo correttivo degli atti di indirizzo.

Questo ruolo determinante del governo comporta che la decisione sulla guerra sia divenuta, da decisione in origine parlamentarizzata e dunque rappresentativa, una decisione, appunto, *meno-che-rappresentativa*.

Si tratta di uno sviluppo discusso³⁵. In particolare, non mancano argomenti che facciano dubitare della fondatezza della distinzione tra guerre e missioni internazionali. È difficile negare che le caratteristiche *fattuali* di entrambe siano le medesime (entrambe infatti contemplano l'impiego della violenza collettiva per imporre o impedire una condotta politica ad uno Stato sovrano). Se questa premessa fattuale è vera, allora la distinzione tra guerra e missione internazionale si fonda esclusivamente su di una qualificazione giuridica noncurante dell'identità sostanziale delle sotse fattispecie concrete (una sorta di

³⁴ M. CAVINO, M. MALVICINI, *Le guerre dell'Italia repubblicana*, cit., pp. 164 e ss.

³⁵ Si vedano, tra i diversi contributi in argomento, P. CARNEVALE, *Guerra, Costituzione e legge. Qualche riflessione sul trattamento Costituzionale della guerra anche alla luce della recente legge sulle missioni internazionali*, in *Diritto e Società*, n. 2/2019, pp. 158 e ss.; M. BENVENUTI, *Luci ed ombre della l. n. 145/2016 in tema di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Una prima lettura*, in *Rivista AIC*, n. 1/2017.

rovesciamento del principio *cessante ratione legis, cessat et ipsa lex*, con conseguente rinuncia ad ogni tentativo di interpretazione evolutiva del dato costituzionale³⁶). Si tratta di una qualificazione che potrebbe essere ricondotta, semmai, al problema della *causa belli*.

In questo modo, peraltro, si corre il non secondario rischio di violazione non solo dell'articolo 78 della Costituzione ma altresì del principio pacifista. L'articolo 11 della Costituzione reca principi relativi – appunto – alla *causa belli*: la guerra, in sintesi estrema, è legittima solo se difensiva. La possibilità della cessione di una quota dello *ius ad bellum* ad organizzazioni internazionali e sovranazionali non dovrebbe consentire la partecipazione a guerre che non abbiano comunque carattere strettamente difensivo (la finalità di tali cessioni è di assicurare «la pace e la giustizia fra le Nazioni»), neppure qualificandole come «missioni internazionali» (è un problema che si è posto per la partecipazione dell'Italia alla NATO³⁷). Il principio pacifista trova un'enfasi particolare nella stessa formulazione dell'articolo 11, che con riguardo alla guerra ha scelto l'inequivocabile verbo *ripudiare* e lo ha riferito non già allo Stato bensì all'*Italia*, al fine di sottolineare come tale ripudio rappresenti un limite assoluto non solo per gli organi rappresentativi ma per lo stesso titolare della sovranità, il popolo³⁸. A fortiori si deve dunque escludere che esso sia superabile con procedure *meno-che-rappresentative*.

È stato argomentato che il concetto costituzionale di guerra difensiva avrebbe subito un mutamento per via consuetudinaria, conseguente alla partecipazione dell'Italia ad una quantità di guerre dalle cause e dalle modalità atipiche (il riferimento è alle guerre preventive e alle guerre al terrorismo³⁹). Ma si deve obiettare che quello pacifista è senz'altro un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale; sicché, in quanto tale, è tutelato quale contro-limite (ossia quale principio supremo indisponibile in quanto connotante l'identità co-

³⁶ P. CARNEVALE, *ibidem*.

³⁷ Per un approfondimento sul punto si rinvia, tra la letteratura più recente, a N. LUPO, *L'art. 11 della Costituzione e l'appartenenza dell'Italia all'Alleanza atlantica*, in *Il Filangieri*, Quaderno 2022.

³⁸ L. ELIA, *Intervento*, in A. COLOMBO (a cura di), *L'articolo 11 della Costituzione: pace, guerra, ordine internazionale*, Roma 2003.

³⁹ G. DE VERGOTTINI, *Guerra e attuazione della costituzione*, in P. CARNEVALE (a cura di), *Guerra e Costituzione*, Torino 2004, pp. 60 e ss.

stituzionale dello Stato) di fronte ad ogni evoluzione proveniente da qualsivoglia ordinamento (sovranazionale o internazionale).

Ad oggi tuttavia, innanzi al consolidato mutamento costituzionale di cui si è testé detto, simili obiezioni hanno un valore più che altro teorico.

5.4. L'impossibilità, de iure e de facto, di una decisione popolare diretta

Non vi è modo che il popolo decida direttamente sulla guerra.

Il pendolo ha oscillato ora verso il parlamento ora verso il governo; mai verso la volontà popolare diretta.

La disciplina costituzionale del referendum ne è una chiara conferma.

L'articolo 75 della Costituzione annovera tra le materie sottratte al referendum abrogativo le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La *ratio* di tale esclusione viene usualmente rinvenuta nella necessità di impedire di esporre l'Italia a responsabilità sul piano del diritto internazionale (come accadrebbe se l'impegno giuridico di diritto internazionale cessasse di produrre effetti nell'ordinamento interno in ragione dell'abrogazione della legge di autorizzazione alla ratifica del relativo trattato). È un'interpretazione solo apparentemente condivisibile. In realtà, tradisce una sorta di pregiudizio ottimativo: per quale ragione, in materia di politica estera, i rappresentanti dovrebbero essere considerati più prudenti e più responsabili dei rappresentati? È un pregiudizio antipopolare che ha inevitabili ricadute anche sulla decisione in ordine alla guerra.

Allo stato della legislazione e della giurisprudenza costituzionale, la decisione sulla guerra è rimessa in via esclusiva al raccordo governo-parlamento. È assai difficile immaginare la possibilità di aprire un varco per la volontà popolare in questo bastione rappresentativo (*rectius*: meno-che-rappresentativo). Sarebbero molti gli argomenti che verrebbero verosimilmente opposti dalla Corte costituzionale (la quale, peraltro, è già piuttosto incline ad interpretare in modo estensivo i già rilevanti limiti costituzionali all'iniziativa referendaria).

In punto di diritto, occorrerebbe stabilire se l'autorizzazione parlamentare prevista dall'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 possa essere qualificata come una legge in senso formale (secondo la disposizione citata, l'autorizzazione è curiosamente accordata a mezzo di un

« atto di indirizzo»); nel caso lo fosse, occorrerebbe poi stabilire se sia o meno riconducibile all’attuazione di una legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato (e dunque se sia o meno «strettamente connessa» a questa⁴⁰), dacché ad oggi, di regola, le missioni vengono deliberate nel quadro dell’appartenenza dell’Italia all’ONU o alla NATO (e si prospetta la possibilità di missioni deliberate nel quadro dell’appartenenza dell’Italia all’UE).

Ancor prima, non va trascurato un problema *de facto*. Il limite di fondo del referendum è quello di essere uno strumento nella disponibilità del sistema partitico. Senza un partito alle spalle è assai difficile portare ad esito una procedura referendaria (si pensi alla sola raccolta delle firme necessarie), e la stessa procedura implica sovente medianzioni politiche ed istituzionali (che potrebbero precluderne la prosecuzione per *ius superveniens*). In conseguenza, il referendum non può che recare un tasso di conflittualità politica non molto differente da quello recato dal sistema partitico stesso. Sicché, in ultima analisi, sarà lo stesso bastione *meno-che-rappresentativo* a stabilire se e in che misura la volontà popolare avrà accesso alla decisione sulla guerra.

Anche nel caso, invero remoto, in cui si giungesse a celebrare un referendum su una decisione relativa alla guerra, non è improbabile che, in ragione dei termini temporali propri della procedura referendaria, questo risulterebbe intempestivo e riuscirebbe al più a richiamare una “missione” già da tempo iniziata.

6. Alcune conclusioni

Quando si decide sulla guerra, il *demos* sembra privo di diritti politici. I suoi rappresentati godono di una delega piena che, ad oggi, non trova significativi limiti costituzionali (limiti che invece sono coessenziali ad ogni delega di sovranità operata dal popolo al «corpo dei delegati» affinché la delega stessa – secondo la fondativa teorizzazione di Sieyès – sia legittima e a questi opponibile⁴¹).

⁴⁰ Su tale motivo di possibile inammissibilità, che fa la sua comparsa con la sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 1978, P. CARNEVALE, *Il referendum abrogativo e i limiti alla sua ammissibilità nella giurisprudenza costituzionale*, Padova 1992, pp. 46 e ss.

⁴¹ «Gli associati sono troppo numerosi e sparsi su un territorio troppo esteso per poter esprimere agevolmente essi stessi la loro volontà comune. Che fanno allora? Ne

Invero, la decisione sulla guerra si colloca nella logica essenzialmente intergovernativa delle relazioni internazionali e trova le proprie limitazioni giuridiche più nel diritto internazionale che nel diritto interno. Il primo, tuttavia, stenta a dar vita ad un nucleo indisponibile di *ius cogens* anche con riguardo allo *ius ad bellum* (basti rammentare il sostanziale potere di voto dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che consente di paralizzare decisioni pur condivise dalla maggioranza⁴²). Non stupisce che nel corso del Novecento si sia giunti a condizionare l'intero diritto internazionale alla clausola *rebus sic stantibus*⁴³.

Sicché, in conclusione, il *kratos* legittimato decide la guerra e il *demos* legittimante ne subisce le conseguenze più dirette senza poter interferire direttamente nella decisione (può interferire al più indirettamente, per via rappresentativa, ma con scarsa efficacia pratica).

La guerra è così decisa dal giudizio «di alcuni uomini», eventualmente anche «a dispetto delle opinioni dei popoli»⁴⁴. Una conclusione che avrebbero rifiutato tanto Licurgo quanto Kant; e che dovrebbe rifiutare tanto chi voglia una *κρίσις* giusta quanto chi voglia una pace perpetua.

* * *

estrapolano quanto è necessario ai fini di vegliare e provvedere alle pubbliche cure, ed affidano l'esercizio di questa parte della volontà nazionale, e quindi del potere, ad alcuni di loro. Siamo così giunti alla terza epoca, a quella cioè di un governo *esercitato per procura*. Enunciamo a tal proposito alcune verità. 1° La comunità non si spoglia affatto del diritto di volere; si tratta di una sua proprietà inalienabile, essa può solamente affidarne l'esercizio. [...] 2° Nemmeno il corpo dei delegati può avere il pieno esercizio. La comunità ha affidato loro, del proprio potere globale, solo quanto necessita al mantenimento di un buon assetto. Non si può attribuire alcun potere superfluo a tale riguardo. 3° Il corpo dei delegati non può dunque oltrepassare i limiti del potere affidatogli. Tale possibilità sarebbe di per se stessa contraddittoria» (J.-E. SIEYÈS, *Opere e testimonianze politiche*, t. 1, v. 1, *Scritti editi*, a cura di G. Troisi Spagnoli, Milano 1993, pp. 253, 254).

⁴² Art. 27 della Carta delle Nazioni Unite.

⁴³ E. KAUFMANN, *Das Wesen des Völkerrechts und die clausula rebus sic stantibus*, Tübinga, 1911.

⁴⁴ F. BILANCIA, in F. BILANCIA, C. DE FIORES, P. MARSOCCI, L. RONCHETTI, M. RUOTOLI, *Guerra e Costituzione*, in Costituzionalismo.it, n. 1/2003.

ABSTRACT

ITA

Il saggio affronta il rapporto tra guerra e volontà popolare. Intende mettere in rilievo come, anche nell'ordinamento costituzionale, la decisione sulla guerra coinvolga sola marginalmente il *demos*. Per conseguenza, la guerra risulta infine un conflitto fra *kràte* e non fra *dèmoi*.

EN

This essay addresses the relationship between war and popular will. It highlights how, even within the constitutional system, decisions on war only marginally involve the *demos*. Consequently, war ultimately turns out to be a conflict between *kràte* and not between *dèmoi*.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it
Registrazione presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)